

Rep. ....

**COMUNE DI QUATTORDIO**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI  
LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI CASELLARI CIMITERIALI  
SULLE AREE CONTRADDISTINTE CON I N° 1 – 2 – 3 PRESSO IL  
CIMITERO COMUNALE**

**SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA**

**CUP: J77B15000060004 – CIG: \_\_\_\_\_**

L'anno duemila....., il giorno ..... del mese di  
....., nella sede comunale in Via Cavalieri n. 13 tra i  
signori:

a) MONTI GIOVANNI BATTISTA nato ad Alessandria il 13/07/1961,  
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per  
conto e nell'interesse del Comune di Quattordio, in forza di Decreto  
del Sindaco n. 7 del 17.06.2014, codice fiscale e partita IVA  
00451590061, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del  
Servizio tecnico comunale, di seguito nel presente atto denominato  
semplicemente «Stazione Appaltante»;

b) ..... nato a ..... e  
residente a ....., in qualità di legale rappresentante della  
....., con sede in ....., codice fiscale e  
numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di ..... n°  
..... che agisce quale impresa appaltatrice singola /  
mandataria ..... e di seguito denominato "Appaltatore";

**PREMESSO che**

con deliberazione G.C. n. .... del ..... si approvava il progetto dei lavori di “Realizzazione di nuovi casellari cimiteriali sulle aree contraddistinte con n° 1 – 2 – 3 presso il Cimitero Comunale” per un importo dei lavori da appaltare di euro 96.788,65, di cui euro 90.871,12 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 5.917,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n° ..... del ..... si stabiliva di addivenire all’affidamento dell’appalto di detti lavori con procedura aperta senza previa pubblicazione di un bando di gara e con il metodo del massimo ribasso percentuale;

- che in seguito della procedura suddetta, svoltasi in data ....., il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. .... in data ....., i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del .....%, ovvero, per l’importo complessivo di € ..... (.....) oltre IVA nella misura del 10%;

- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla suddetta Determinazione efficace;

- che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data ....., posto agli atti;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 - Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di nuovi casellari cimiteriali sulle aree contraddistinte con n° 1 – 2 – 3 presso il Cimitero Comunale".

2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (nel seguito «Codice dei contratti»).

3. Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: .....

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:  
J77B1500006000.

#### **Articolo 2 - Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta a €. 96.788,65 (diconsi euro novantaseimilasettecentottantotto/65), di cui:

a) euro 90.871,12 per lavori veri e propri;

b) euro 5.917,53 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale;

3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei Contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

**Articolo 3 - Condizioni generali del contratto.**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Il Capitolato Speciale d'Appalto e la documentazione progettuale si intende integrata dall’offerta tecnica formulata dall’impresa in sede di gara.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

4. Sono altresì estranee al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni

indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

**Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Quattordio presso la sede comunale in Via Civalieri n. 13.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati con bonifico bancario, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sul conto corrente dedicato corrispondente al seguente codice IBAN:

IT \_\_\_\_\_ acceso presso \_\_\_\_\_, ovvero su altro conto bancario o postale previamente comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto; l'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori; la stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 11, commi 9, periodo quarto e sesto, e 12, del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **180 (centottanta)** naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### **Articolo 6 - Penale per i ritardi**

1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a €. ....

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma

1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Articolo 7 - Sospensioni e riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei Contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della

sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del



certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per imperizia, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della

malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

#### **Articolo 9 - Contabilità dei lavori.**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali

disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

**Articolo 10 - Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.

3. Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

**Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei Contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i..

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la

disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

**Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Ai sensi dell'articolo 26 ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

**Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% (quindici) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

**Articolo 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine

perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 15 - Risoluzione del contratto.**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- |   |  |
|---|--|
| d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;  |  |
| e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;  |  |
| f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;  |  |
| g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;   |  |
| h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;   |  |
| i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;  |  |
| l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; |  |
| m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.   |  |

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. / dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

## **Articolo 16 - Controversie.**

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei Contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei Contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Alessandria con

esclusione della competenza arbitrale.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei Contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010 e



s.m.i., dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito  
apposito Documento unico di regolarità contributiva in data  
....., prot. Numero ....., C.I.P. ....

**Articolo 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del  
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di  
coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo  
n. 163 del 2006 e s.m.i. e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81  
del 2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle  
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione  
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare  
di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera  
b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b)  
e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano  
parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la  
sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1,  
ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi  
lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte  
dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

#### **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia acquisita al protocollo informatico della stazione appaltante in data ..... con numero ....., rilasciata dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria in data ....., prot. .... ai sensi dell'articolo 99, comma 2 bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

#### **Articolo 20 - Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei Contratti, i lavori che l'appaltatore ha

indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei Contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.

4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese oppure il subappalto riguardi opere appartenenti alle categorie OS3, OS28 e OS30.

#### **Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza assicurativa numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_  
agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ per cento dell'importo del presente contratto, avendo l'impresa potuto usufruire della riduzione di cui all'art. 75, comma 7 (art. 113, c.1) del Codice dei Contratti.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere

effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

#### **Articolo 22 - Obblighi assicurativi.**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti e dell'articolo 125 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_, come segue:

a) per danni da esecuzione per le opere oggetto del contratto per un massimale di €. 250.000,00 (euro duecentoconquantamila/00);

b) per responsabilità civile per opere pre-esistenti per un massimale di euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00);

c) per demolizioni e sgomberi per massimale di €. 250.000,00 (euro centomila/00).

3. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 23 - Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d'Appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;

c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;

d) i piani di sicurezza previsti di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso Uffici Comunali.

##### **Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245 bis, 245 ter, 245 quater e 245 quinquies del Codice dei Contratti.

3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 237 del D.P.R. n. 207 del 2010 em s.m.i..

4. L'Impresa si impegna inoltre al rispetto delle prescrizioni, in quanto ad essa applicabili, contenute nel Codice di comportamento adottato dal Comune di Quattordio.

**Articolo 25 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26

aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

*MONTI Giovanni Battista*

L'appaltatore

\_\_\_\_\_

Iscritto al Repertorio dei Contratti al n° \_\_\_\_\_ -

### **AUTENTICA DI FIRME**

### **REPUBBLICA ITALIANA**

Io qui sottoscritta Marravicini Stefania, Segretario del Comune di Quattordio, autorizzato ad autenticare le scritture private nell'interesse del Comune, in forza dell'art. 97, c.4, lettera c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo 267/2000, certifico che i richiedenti rappresentanti le parti convenute per la stipula del contratto in oggetto, Signori: MONTI Giovanni Battista e \_\_\_\_\_ come sopra generalizzati, della cui identità personale io sono certa, hanno apposto la loro firma in calce ed a margine della scrittura che precede, alla mia presenza, previa loro concorde rinuncia ai testi col mio consenso.

Quattordio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

*MARRAVICINI Stefania*